

Note

URL:

http://localhost:8080/obbligazione_camerale/endnotesita/

Citation (Chicago):

"Note." In *Essays on the Accademia Di San Luca: Year of Publication - 2023*. Washington, D.C.: Center for Advanced Study in the Visual Arts, 2023. http://localhost:8080/obbligazione_camerale/endnotesita/.

Citation (MLA):

"Note." *Essays on the Accademia Di San Luca: Year of Publication - 2023*, by Antonia Fiori and Laurie Nussdorfer, Center for Advanced Study in the Visual Arts, 2023, http://localhost:8080/obbligazione_camerale/endnotesita/.

◆ ◆ ◆

© 2025 Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License; ; download from <https://www.nga.gov/research/casva.html>. To view a copy of this license visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Note

1. Per una più ampia trattazione sull'obbligazione camerale, la sua disciplina e la sua storia, mi permetto di rimandare a quanto scritto in *Espropriare e scomunicare. L'executio parata delle obbligazioni camerali (secoli XIV-XIX)*, Napoli 2018.
2. Romana seu Perusina census coram Brichio, 12 dicembre 1644, dec. 162, n. 25, in Silvestro Zacchia, *Lucubrationes ad Gallesium de obligatione Camerali, quibus praeter additiones eiusdem Authoris [. .] accesserunt aliae Lanfranchi Zacchiae I.U.D.*, Romae 1647, p. 137.
3. *Le lettere di Michelangelo Buonarroti pubblicate coi ricordi ed i contratti artistici* per cura di G. Milanesi, Firenze 1875, p. 702ss.
4. Per il ciclo di S. Matteo della Cappella Contarelli, cfr. F. Simonelli, *Le fonti archivistiche per la cappella Contarelli: edizione dei documenti*, in N. Gozzano – P. Tosini (a cura di), *La cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. Arte e committenza nella Roma di Caravaggio*, Roma 2005, p. 117-154, alle p. 150-151 (doc. n. 17).
5. Per la Crocefissione di Pietro e conversione di Paolo nella Cappella Cerasi, cfr. *Caravaggio Caracci Maderno. La Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma*, a cura di M.G. Bernardini et Alii, Cinisello Balsamo 2001, *Appendice documentaria*, a cura di L. Spezzaferro – A. Mignosi Tantillo, n. 3, p. 110.
6. S. Pressouyre, *Nicolas Cordier. Recherches sur la sculpture à Rome autour de 1600*, I, Roma 1984, p. 256, 277s.
7. R. Morselli, *Elogio dell'ingenium*, in R. Morselli – C. Paolini (a cura di), *Rubens e la cultura italiana: 1600-1608*, Roma 2020, p. 13-34, in particolare alle pp. 23-24.
8. S. Tuzi, *Il Palazzo della Sapienza: storie e vicende costruttive dell'antica Università di Roma dalla fondazione all'intervento borrominiano*, Roma 2005, p. 96.
9. *Ordini dell'Accademia de Pittori et Scultori di Roma*, in Roma 1609, p. 31: *Forma dell'obbligo della Imprestanza*. "Io N. confesso libero, & volontariamente hauer riceuto in pretito dall'Accademia de' Pittori & Scultori di Roma, per le mani di N. Offitiale di quella, la tal cosa, quale prometto fra termine di tanti giorni restituirla ben conditionata con *obligo Camerale*, da *eseguirsi con vna semplice Citatione*, &c. Et in fede Io N. ho scritta, & sottoscritta la presente di mia propria mano, questo dì, & anno, in Roma.
Auuertendo, che in detta polizza, ò obligo, si disegni minutamente tutte le qualità della cosa imprestata, si è grande, ò picciola, se è nuoua, ò vecchia, se è sincera, ò ha qualche difetto, & di mano di chi sia. Auuertendo però, che non s'impresti cosa alcuna d'importanza à persona, che non habbia il modo, ò che non dia idonea sicurtà de riportarla in tempo promesso, ne tam poco a persona, che non gli si possa proceder contra, si non con buona sicurtà".
10. *Ordini dell'Accademia*, cit., p. 59: *Forma della Pollizza da farsi & sottoscriversi da quelli che vorranno le stime*- "Adi. 6 anno. &c. Io N. &c. hauendo per me N. & N. estimatori dell'opera N. stimata, &c. Prometto pagare infallibilmente per mia parte a ragione di due per cento, quel tanto, che mi toccherà della somma stimata, à li deputati dell'Accademia, Congregatione, & Compagnia di San Luca, obligandomi non ricorrere per qual si voglia maniera, in qual si voglia modo a tribunale alcuno, eccetto, che al tribunale deputato da essa, et per essa Accademia, Congregatione, & Compagnia di San Luca. Volendo, che possano detti Offitiali, in euento, che io non pagassi, con una semplice citatione venire alla essecutione del mandato reale, & personalmente fin che habbiano l'integra satisfatione di detta stima. Et in fede del vero Io N: di N. ho fatto la presente, & sottoscritta di ia mano il dì, & anno, &c.
Si procuri, che detta pollizza sia stesa dal Notario dell'Accademia, ò non potendo, sia sottoscritta da tre testimonij. & se parrà meglio, aggiungerui maggior cautela". Anche se lo Statuto non esplicita che l'obbligazione sia *in forma Camerae*, alcuni degli elementi indicati corrispondono a quello che chiameremo *infra lo stylus modernus* della stessa: la rinuncia a eccezioni e ricorsi, la sottomissione alla giurisdizione del tribunale deputato dall'Accademia, l'accettazione in caso di inadempimento di esecuzione reale e personale attivate da una sola citazione. Sugli Statuti del 1607, pubblicati nel 1609, I. Salvagni, *Da universitas ad Accademia. La fondazione dell'Accademia di San Luca nella chiesa dei santi Luca e Martina. Le professioni artistiche a Roma: istituzioni, sedi, società (1588-1705)*, vol. II, Roma 2021, p. 275-284.
11. ASR, TNC, uff. 15, 1609, pt. 2, vol. 45, 548r-v (1609/07/23).
ASR, TNC, uff. 15, 1610, pt. 2, vol. 48, 245r (1610/05/24).
ASR, TNC, uff. 15, 1615, pt. 4, vol. 66, 462r-v, 489r (1615/12/01).
ASR, TNC, uff. 15, 1618, pt. 2, vol. 76, 248r-v (1618/04/23).
ASR, TNC, uff. 15, 1618, pt. 2, vol. 76, 636r-v (1618/05/20).
ASR, TNC, uff. 15, 1621, pt. 3, vol. 89, 260r-v (1621/07/21).
ASR, TNC, uff. 15, 1630, pt. 2, vol. 124, 859r-v, 874r (1630/06/14).
ASR, TNC, uff. 15, 1630, pt. 3, vol. 125, 691r-v (1630/09/27).
12. ASR, TNC, uff. 15, 1609, pt. 2, vol. 45, 548v.
13. ASR, TNC, uff. 11, 1607, pt. 2, vol. 73, 976r-v, 985r (1607/05/27).
Sull'inventario, cfr. Salvagni, *Da universitas ad Accademia*, cit., II, p. 276 s. e p. 508s.

14. ASR, TNC, uff. 15, 1621, pt. 2, vol. 88, 808r-v, 837r-v (1621/06/10)
("onde tutti li sudetti Sig.ri Confratelli rappresentanti tutto il Corpo della Congregatione Segreta ricevono et ricevono con ogni debita riverenza il sudetto breve promettendo et obligandosi di novo all'osservanza di esso et di detti Statuti et obligano anco tutto il corpo come officiali della Congregatione generale in forma Camera Apostolica et cosi giurano tactis etc. renunciando etc. consentendo etc.")
15. ASR, TNC, uff. 11, 1599, pt. 4, vol. 44, 384r-v, 385r-v (1599/11/10).
16. Guillaume Durand, *Speculum iuris*, pars II, partic. II, tit. de renunciatione et conclusionem, Francofurti 1612, n. 33, p. 403.
17. Nationis Gallicae in Concilio Constantiensi publica declaratio *De annatis non solvendis*, H. von der Hardt, *Magnum Oecumenicum Constantiense Concilium de universali Ecclesiae reformatione, unione et fide*, (Francoforte e Lipsia 1700), tomo. VI, col. 760-791.
18. Fiori, 2018, pp. 101-108.
19. Sul quale da ultimi Andrea Cicerchia, *Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell'Auditor Camerae nella giustizia pontificia di età moderna*, (Città del Vaticano 2016) e Fiori, 2018, pp. 41-73.
20. 22 dicembre 1485, *Bullarium Romanum*, tomo V (Torino, 1860), n. 9, col. 321-323.
21. *Bullarium sive collectio diversarum constitutionum multorum Pontificum a Gregorio Septimo usque ad S.D.N. Sixtum Quintum Pontificem opt. max.*, (Roma, 1586), p. 170.
22. Motu proprio *Ministerio* (1519), *Bullarium sive collectio* (Roma, 1586), p. 238.
23. *Bullarium Romanum*, tomo. VII (Torino, 1862), p. 123.
24. Ivi, p. 209.
25. Cost. *Sanctissimus*, in *Bullarium sive collectio diversarum constitutionum*, (Roma, 1586), p. 98.
26. *Bullarium Romanum*, tomo. VII (Torino, 1862), p. 136.
27. Si veda nota 23.
28. Giovanni Battista De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae* (Venezia 1716), liber. XV, p. I, disc. 47, n. 44, p. 195.
29. *Bullarium sive collectio diversarum constitutionum* (Roma, 1586), p. 949.
30. *Bullarium Romanum*, tomo. VII (Torino, 1862), p. 865.
31. *Bullarium Romanum*, tomo. XII (Torino, 1867), pp. 58-59.
32. Fiori, 2018, pp. 92-93.
33. Sulla Congregazione del Buon Governo, Gabriella. Santoncini, *Il Buon Governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato Pontificio, secc. XVI-XVIII*, (Milano, 2002) e Stefano Tabacchi, *Il buon governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, (Roma, 2007).
34. *Sommario degli aggravi che riceve il Tribunale di monsignor A.C. per gli abusi e novità introdotte e che giornalmente s'introducono in pregiudizio di quello, e della sua giurisdizione*, Archivio Storico Vaticano, Fondo Albani 15, cc. 74r-79r.
35. Laurie Nussdorfer, *Notaries and the Accademia di San Luca, 1590-1630*, in *The Accademia Seminars: The Accademia di San Luca in Rome, c. 1590-1635*, a cura di Peter M. Lukehart (Washington D.C. 2009), p. 60.
36. Il breve di Gregorio XIII, che può leggersi in Melchiorre Missirini, *Memorie per servire alla storia della Romana Accademia di S. Luca (Roma 1823)*, pp. 20-21, è stato anche ristampato in Lukehart 2009, pp. 348-349.
37. ASR, TNC, uff. 11, 1606, pt. 3, vol. 70, fols. 340r-v, 351r (1606/07/31).
38. Oltre all'obbligazione *in forma Camerae* erano diffusi in Europa, tra Medioevo ed Età moderna, altri strumenti esecutivi dotati della cosiddetta *executio parata*, cioè dotati della prerogativa di una esecuzione forzata del debito particolarmente veloce. Il più celebre tra questi strumenti, perché di origine medievale ma anche per la sua diffusione, è la "guarentigia". Ogni ordinamento della penisola italiana aveva però il suo patto esecutivo tipico: se la guarentigia, come ricordavano i doctores medievali, nasce in Toscana, il Piemonte aveva lo "strumento sigillato", le Marche quello "ad voluntatem", altre regioni quello "confessionato", il Regno di Napoli l'obbligazione "penes acta", e lo Stato pontificio, appunto, l'obbligazione camerale. A differenza di altri strumenti esecutivi propri di particolari regioni o Stati, gli strumenti giurati, confessionati e guarentigati godevano di un più generalizzato riconoscimento della loro *executio parata* secondo il Diritto comune romano-canonico. Su questi temi, Antonio. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, 2, VI.2, in *Storia della procedura*, a cura di P. Del Giudice (Bologna, 1966), pp. 127-128; Michele De Palo, *Teoria del titolo esecutivo*, I (Napoli, 1901), pp. 244-245; Francesco Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del Risorgimento*, I (Torino, 1920); Dina Bizzarri, *Il documento notarile guarentigato*, (Torino, 1932); Enrico Besta, *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano* (Padova, 1936) pp. 154-155; Adriana Campitelli,

- Precetto di guarentigia e formule di esecuzione parata nei documenti italiani del secolo XIII* (Milano, 1970); Isidoro Soffietti, *L'esecutività dell'atto notarile. Esperienze, in Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, a cura di V. Piergiovanni (Milano, 2006), pp. 163-183.
39. "Primum, ac frequentius, magisque privilegiatum", De Luca, *Theatrum*, (Venezia 1716), liber XV, p. I, disc. 42, n. 24, p. 169.
40. Si veda nota 38.
41. Per la Francia in particolare, Véronique Beaulande, *Le malheur d'être exclu? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge*, (Paris 2006); Tyler Lange, *Excommunication for Debt in Late Medieval France. The Business of Salvation* (New York 2016).
42. Adhémar Esmein, *Le serment promissoire dans le droit canonique*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 12 (1888) pp 336-337; Paolo Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente* (Bologna 1992), pp. 320-321; Fiori (2018), pp. 109-121, Antonia Fiori, *Il giuramento come strumento di risoluzione dei conflitti tra medioevo ed età moderna*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 28 (2017), pp. 141-157 (in particolare pp. 147-150).
43. Gui Pape, *Decisiones Gratianopolitanae*, (Lione 1550), dec. 199, n. 3, fol. 132r.
44. Harold J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge Mass. 1983, trad. it. (qui cit.) *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale* (Bologna 1998), p. 220.
45. Josephus. Zeliauskas, *De excommunicatione vitata apud glossatores (1140-1350)* (Zürich 1967), pp. 99-110; Stephan Kuttner, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX.*, (Città del Vaticano 1935), pp. 34-35; Elizabeth Vodola, *Excommunication in the Middle Ages* (Berkeley-Los Angeles-London 1986), p. 45.
46. *Sessio XXV de reformatione*, cap. III, *Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Julio III, et Pio IV, pontificibus maximis, celebrati canones et decreta* (Paris 1832), pp. 227-228.
47. Si veda nota. 30.
48. Sul notariato, fra gli altri, Lorenzo Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età Moderna. L'esperienza genovese*, (Milano 1997); i saggi contenuti in *Hinc publica fides* (Piergiovanni 2006, note. 35) *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*; Laurie. Nussdorfer, *Brokers of Public Trust. Notaries in Early Modern Rome*, (Baltimore 2009); Maria Antonietta Quesada, *Notai degli uffici della Curia romana, in Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927, dall'elenco di Achille Francois*, a cura di R. De Vizio, (Roma 2011), pp. xvii-xxiv.
49. Sallustio Tiberi, *De modis procedendi in causis, quae coram Auditorae Camerae aguntur. Practica iudiciaria*, (Roma 1607), liber I, c. 48, p. 113, n. 2.
50. L'obbligazione camerale aveva molti elementi in comune con la "guarentigia" (sulla quale supra, nt. 38), ad es. si fondavano entrambe sulla confessione del debito. Tuttavia, sulla base della confessione e con il consenso delle parti, nello strumento guarentigato il notaio rivolgeva direttamente al debitore l'intimazione ad adempiere, attraverso un *praeceptum* incorporato nell'atto. Formalmente, questo era reso possibile da una purificazione della *confessio* al giudicato, ma comportava anche un'attribuzione di giurisdizione al notaio che non tutti gli ordinamenti concedevano. Nello Stato pontificio ai notai non era riconosciuta alcuna formale delega di giurisdizione. Cfr. Bizzarri, *Il documento notarile guarentigato*, cit., p. 33; Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la dir. di P. Del Giudice, III.2, (Milano 1927) (ripr. facs. Frankfurt A.M. - Firenze, 1969), pp. 658-664.
51. Fiori (2018), pp. 135-139.
52. Sui notai attuari L. Sinisi, *Judicis Oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides* (Piergiovanni 2006), pp. 215-240.
53. Tiberi, *De modis procedendi* (Roma 1607), liber. I, cap. 9, p. 11. n. 2.
54. Tiberi, *De modis procedendi* (Roma 1607), liber I, cap. 3, p. 6; Sigismondo Scaccia, *Tractatus de appellationibus*, (Roma 1612), liber III, cap. 2, q. 17, limitatio 9, p. 639, n. 5.
55. Motu proprio *Inter illa* (si veda nota n. 30): "ad executionem contra ipsum procedet, et in subsidium, ubi executio realis personalisve facile fieri non poterit, in ipsum tamquam contumacem contemptoremque sui praecepti, excommunicationem decernet. Haec tamen quoad excommunicationem monitio, ubicunque facilis futura esset executio, non adhibeatur".
56. Per i trattati giuridici che descrivono i due stili di obbligazione camerale, Fiori, 2018, p. 28-39. Per una più ampia descrizione delle differenze quanto alla procedura esecutiva, Fiori, 2018 pp. 135-176.
57. *Bullarium Romanum*, tomo. XII (Torino, 1867), p. 73.
58. De Luca, *Theatrum* (Venezia 1716) liber XV, p. I, disc. 42, p. 169, n. 24.
59. Si veda nota 52.

60. Le decisioni rotali menzionate dalla dottrina sono numerose, a partire dalla *Aquilana pensionis coram Robusterio*, del 7 novembre 1576, citata da Tiberi, *De modis procedendi* (Roma 1607), liber I, cap. 6 n. 3 p. 9. Per tutte, rimando alla dec. 683, *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram bon. mem. R.P.D. Matthaeo Buratto*, II (Lione, 1660), p. 338-339.
61. De Luca, *Theatrum* (Venezia, 1716), liber XV, p. I, disc. 42, p. 169. n. 24
62. Tiberi, *De modis procedendi* (Roma, 1607), liber I, cap. 44, p. 106, n. 5-6.
63. Tiberi, *De modis procedendi* (Roma, 1607), liber I, cap. 3, pp. 6-7, n. 6.
64. Scaccia, *Tractatus de appellationibus* (Rome, 1612), liber III, cap. 2, q. 17, limitatio 9, p. 639. n. 5.
65. Pietro Ridolfini, *De ordine procedendi in iudiciis in Romana Curia*, (Perusiis, 1650), pars I, cap. 14, p. 240. n. 71
66. Giovanni Battista De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale*, vol. IV (Firenze, 1843), liber. XV, cap. 28, p. 275, n. 20
67. Antonio Massa, *Ad formulam Cameralis obligationis liber* (Romae, 1553), p. I, q. 1, pp. 36-45.
68. Giovanni Iacopo Bocca, *De stylo curiae R.P.D. Auditoris Camerae libellus* (Romae 1561), fol. 39r-v.
69. Massa (1553), *Summa de processu ipso*, p. 154. n. 3.
70. Giuseppe Dall'Olio, *Elementi delle leggi civili romane divisi in quattro libri*, II (Venezia 1825), liber. III, tit. III, p. 25; [A. Pacini], *Il notajo principiante istruito*, Perugia 1774, I, p. 288; A. Rocchetti, *Delle leggi romane abrogate, inusitate e corrette nello Stato pontificio e altre nazioni*, III, (Fano 1846,) p. 20, nota 47.
71. Zacchia (1647), p. 167.